



Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

Ordinanza n°9 del 09/04/2021

Prot. n. 1857

OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio comunale. Proroga dell'Ordinanza n.8 del 30/03/2021 fino al 12 aprile 2021 compreso.

Il Sindaco

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la vigente normativa in materia, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 anche nel territorio regionale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n°8 del 30/03/2021 con la quale, data la situazione pandemica con carattere di elevata diffusività anche sul territorio comunale, sono state adottate misure di contenimento per prevenire e contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO che la situazione è monitorata quotidianamente mediante la presa visione dell'elenco dei casi positivi al Covid-19, dei guariti e dell'elenco delle quarantene estratti dalla piattaforma regionale messa a disposizione dei Sindaci dall'ATS Sardegna;

DATO ATTO che non si è ancora in possesso dei dati aggiornati con gli esiti degli ultimi tamponi di controllo effettuati dall'ATS Sardegna nei giorni scorsi;

RITENUTO, pertanto, utile e necessario mantenere un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sindia almeno fino all'aggiornamento dei dati da parte del Servizio Sanitario, che possa giustificare un alleggerimento delle misure adottate;

RITENUTO in questa fase che sia quanto mai necessario continuare ad ispirarsi alla cautela, allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, e che la messa in atto di comportamenti non responsabili comprometta di fatto l'auspicata ripresa delle attività e il ritorno graduale alla normalità, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo tutte le azioni finalizzate a ridurre il contagio;

RITENUTO, pertanto, di prorogare fino al 12 aprile 2021 compreso la richiamata Ordinanza n°8 del 30/03/2021 al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche e inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

Di prorogare fino al 12 aprile 2021 compreso, l’Ordinanza n°8 del 30/03/2021

Di disporre pertanto:

- **È vietato ogni spostamento da e per il Comune di Sindia, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, per le attività di studio, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;**
- **È vietato lo spostamento dal Comune di Sindia per gli studenti pendolari che frequentano gli istituti di istruzione superiore di Bosa e Macomer;**
- **Sospensione delle attività di commerciali al dettaglio.**
- **Rimarranno aperti i tabaccai, le edicole, la farmacia e le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ferramenta, vernici, articoli igienico sanitari, prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio e articoli per l’illuminazione, commercio di combustibile e materiale per il riscaldamento;**
- **Sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale;**
- **Chiusura di tutti i pubblici esercizi. È consentita la sola consegna a domicilio da parte di bar, pizzerie, ristoranti e agriturismi entro le ore 22:00;**
- **Chiusura dei servizi alla persona;**
- **Chiusura al pubblico di aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici;**
- **Sospensione delle attività sportive individuali amatoriali all’interno delle strutture comunali non all’aperto;**
- **È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;**
- **Chiusura del cimitero comunale, all’interno del quale è consentita l’eventuale attività lavorativa edilizia, previa autorizzazione all’accesso da parte dell’Ufficio Tecnico;**
- **Chiusura dei plessi scolastici della scuola pubblica e della scuola materna parrocchiale con sospensione dei servizi educativi dell’infanzia delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza;**
- **Chiusura al pubblico della biblioteca comunale;**

- **Sospensione delle attività in presenza del Centro di aggregazione sociale e chiusura del locale sede del Centro;**
- **Rispetto delle regole riguardanti il distanziamento sociale, l'igiene personale e degli ambienti di vita e lavoro;**
- **Obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto;**
- **Obbligo di evitare in ogni caso gli assembramenti;**
- **Limitare le visite a parenti e amici ai casi di effettiva necessità.**

AVVERTE

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in zona rossa;

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Sindia
- alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro
- all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.
- alla Prefettura di Nuoro
- alla Questura di Nuoro
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Macomer
- alla Compagnia Barracellare
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
- alla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale
- alla Presidente della scuola materna parrocchiale
- alla Responsabile della Società BIBLOS di Piredda Antonia & C s.n.c
- alla Presidente della Ditta "San Giorgio" Società Cooperativa Sociale di Sindia
- ai Dirigenti scolastici delle scuole del territorio

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Demetrio Luigi Daga